

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024**  
**595/2024/R/IDR**

**AVVIO DELLA FASE SPERIMENTALE DI MONITORAGGIO E RACCOLTA DELLE**  
**GRANDEZZE PREPOSTE ALLA COSTRUZIONE DELL'INDICATORE DI RESILIENZA**  
**IDRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1322<sup>a</sup> riunione del 27 dicembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (di seguito: direttiva 2020/2184/UE);
- la direttiva 2024/3019/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 (di seguito: direttiva 2024/3019/UE), concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che rifonda la precedente direttiva 91/271/CEE, del 21 maggio 1991;
- il regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (di seguito: regolamento (UE) 741/2020);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477, recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672, recante "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" (di seguito: COM(2012)673 final);
- la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (di seguito: PNRR);

- la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (di seguito: decisione (UE) 2022/591);
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2024/2489 dell'11 settembre 2024, relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei "per un'Europa resiliente e con una gestione intelligente delle risorse idriche";
- la proposta di direttiva COM(2022)541 final, recante "Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue (rifusione)" (di seguito: COM(2022)541), come adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 27 novembre 2024;
- la risoluzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015, recante "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" (di seguito: Agenda 2030);
- il documento della Commissione Europea "River basin management in a changing climate - Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive and the Floods Directive - Guidance document No. 24" - pubblicato nel luglio 2024 (di seguito: linee guida nell'ambito della Common Implementation Strategy);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle Funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 n. 214" (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, avente ad oggetto le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (di seguito: decreto interministeriale 350/2022);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.18, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";
- il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (di seguito: decreto-legge 39/2023);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

- il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, come convertito con legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR (di seguito: deliberazione 609/2021/R/IDR), recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, avente ad oggetto “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 183/2022/R/IDR, avente ad oggetto “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019. Risultati finali” (di seguito: deliberazione 183/2022/R/IDR);
- la memoria dell’Autorità 20 marzo 2023, 106/2023/I/IDR avente ad oggetto “Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito agli atti della Commissione Europea COM(2022)540 (Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e COM(2022)541 (Trattamento delle acque reflue urbane)” (di seguito: memoria 106/2023/I/IDR);
- la memoria dell’Autorità 4 maggio 2023, 178/2023/I/IDR avente ad oggetto “Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” (AS 660)” (di seguito: memoria 178/2023/I/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 440/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI)” (di seguito: deliberazione 440/2023/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR, avente ad oggetto “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali” (di seguito: deliberazione 477/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2024, 26/2024/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per portare a compimento il meccanismo di incentivazione per la resilienza idrica previsto dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR” (di seguito: deliberazione 26/2024/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 39/2024/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 39/2024/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 176/2024/R/IDR, recante “Atto integrativo della deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR, secondo le previsioni del protocollo d’intesa tra l’Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto in data 24 febbraio 2023” (di seguito: deliberazione 176/2024/R/IDR);
- il documento per la consultazione 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 442/2023/R/IDR);
- il documento per la consultazione 21 novembre 2023, 541/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina sulla Regolazione della Qualità Tecnica del servizio idrico integrato. Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 541/2023/R/IDR);
- il documento per la consultazione 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 543/2023/R/IDR);
- il documento per la consultazione 12 novembre 2024, 474/2024/R/IDR, recante “Avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell’indicatore «M0-Resilienza Idrica»” (di seguito: documento per la consultazione 474/2024/R/IDR);
- il “*Protocollo d’intesa ai sensi dell’articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol*”, sottoscritto il 24 febbraio 2023 tra

- l’Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano;
- la documentazione e le informazioni acquisite nell’ambito dei lavori del Tavolo Tecnico per la definizione del macro-indicatore M0-Resilienza idrica, inclusa la restituzione dei questionari conoscitivi pervenuti nel settembre 2024 e le risposte al documento per la consultazione 474/2024/R/IDR.

**CONSIDERATO CHE:**

- la direttiva 2024/3019/UE, che rifonda la direttiva 91/271/CEE concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originarie da taluni settori industriali, è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 27 novembre 2024, a valle di un ampio processo partecipativo seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione Europea COM(2022)541;
- il nuovo testo della citata direttiva acque reflue prevede modifiche sostanziali all’impianto originario, quali l’ampliamento degli obblighi di estensione delle reti fognarie e di adozione del trattamento delle acque reflue urbane, l’introduzione di nuovi obblighi di applicazione dei trattamenti avanzati, per la prevenzione dell’inquinamento da acque meteoriche e il monitoraggio e la valutazione del rischio, sui quali l’Autorità ha espresso le proprie valutazioni nell’ambito della memoria 106/2023/I/IDR; in particolare, ai fini della presente deliberazione rilevano l’insieme delle misure tese a favorire il riutilizzo delle acque reflue depurate e a migliorare la gestione delle acque meteoriche;
- nella direttiva 2000/60/CE, il legislatore europeo fonda l’istituzione di “un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque” innanzitutto sulla considerazione che “l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”;
- nella Comunicazione COM(2012)673 final, la Commissione evidenzia che una tariffazione adeguata, stabilita in conformità della direttiva 2000/60/CE e basata sulla misurazione dei consumi e sul recupero dei costi, può favorire le tecnologie e le pratiche che consentono un uso efficiente delle acque;
- la direttiva 2020/2184/UE, concernente la qualità dell’acqua destinata al consumo umano (che rifonda la precedente direttiva 98/83/CE), ha introdotto misure di valutazione del rischio nelle diverse fasi della filiera acquedottistica di erogazione dell’acqua potabile, rafforzando e omogeneizzando i criteri di redazione dello strumento del Water Safety Plan, e ha aggiornato i parametri sui quali devono essere condotte le verifiche sulla qualità dell’acqua, ampliandoli;
- il regolamento (UE) 741/2020 reca prescrizioni minime che perseguono gli obiettivi principali dell’applicazione di un approccio uniforme a livello di unione per il riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane depurate - a tutela della salute pubblica – e dell’applicazione di un indirizzo coordinato e trasparente alla circolazione dei prodotti alimentari coltivati con acque reflue recuperate;
- la decisione (UE) 2022/591 ha definito l’ottavo programma d’azione per l’ambiente a livello di Unione (8° PAA), nel quale è stabilito un quadro d’azione per le

politiche in materia di ambiente e clima fino al 2030; in particolare, l'obiettivo b) prevede la necessità di promuovere “costanti progressi nel rafforzamento e nell'integrazione della capacità di adattamento, anche sulla base degli approcci ecosistemici, nel consolidamento della resilienza nonché nell'adattamento e nella riduzione della vulnerabilità dell'ambiente, della società e di tutti i settori dell'economia ai cambiamenti climatici, migliorando al contempo la prevenzione delle catastrofi meteorologiche e climatiche”, in coerenza con l'Obiettivo 13 “Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico” previsto dall'Agenda 2030”;

- l'obiettivo della resilienza idrica rientra a pieno titolo nell'agenda europea, come evidenziato dalla nomina di un Commissario “all'Ambiente, la Resilienza idrica e per un'Economia circolare competitiva”, anche in esito ai lavori avviati nell'ambito della Strategia Europea di adattamento ai cambiamenti climatici adottata nel 2021; in particolare, si richiamano i contenuti delle linee guida pubblicate nel luglio 2024 nell'ambito della Common Implementation Strategy, intesi fornire strumenti per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici a tutti gli *stakeholder* attivi a livello nazionale, regionale o locale, e che, nell'ambito dell'approccio in 6 fasi raccomandato, evidenzia l'esigenza di mettere a sistema tutte le professionalità e competenze che hanno effetti sulla gestione delle acque, oltre alla necessità di considerare l'obiettivo della resilienza idrica fin dalle fasi iniziali di definizione dei progetti infrastrutturali, suggerendo buone pratiche in materia.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, (...) promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo”;
- l'articolo 2, comma 12, della citata legge 481/95, dispone che l'Autorità:
  - “stabilisce e aggiorna (...) la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe [...] in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse” (lett. e);

- “controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente, ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio (...)” (lett. g);
- “emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente” (lett. h);
- “pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza” (lett. l);
- “verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari” (lett. n);
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, disponendo, in particolare, che l'Autorità medesima:
  - “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso”, e che a tal fine “prevede premialità e penalità; (...) determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti” (lett. a);
  - “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett. e).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con il decreto interministeriale 350/2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della cultura e il Ministero dell'economia e delle finanze, attuando la Riforma 4.1 della

componente M2C4 del PNRR avente ad oggetto “Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico”, ha adottato le modalità e i criteri per la redazione e l’aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, finalizzato alla programmazione di interventi nel settore dell’approvvigionamento idrico primario volti, tra gli altri, alla prevenzione del fenomeno della siccità e ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici;

- il decreto-legge 39/2023, riconoscendo la “straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto”, ha proposto di introdurre “misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica”;
- con la memoria 178/2023/I/IDR l’Autorità, al fine di fornire un contributo in merito al dibattito relativo al decreto in parola, per quanto rileva rispetto alle proprie competenze istituzionali:
  - ha evidenziato l’opportunità di ricomporre in un unico quadro omogeneo di programmazione tutti gli interventi (per i quali vengano assegnate risorse pubbliche) necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, all’aumento della resilienza ai cambiamenti climatici e alla riduzione delle dispersioni di risorse idriche;
  - ha auspicato, per gli usi diversi dal civile, l’adozione di meccanismi incentivanti per la promozione dell’efficienza e per il miglioramento della qualità analoghi a quelli adottati dall’Autorità, al fine di promuovere strutturali miglioramenti qualitativi in tutti i settori di impiego delle risorse idriche;
  - ha accolto favorevolmente le iniziative ispirate al principio di “water conservation”, nonché quelle volte alla valorizzazione delle potenzialità del riuso della risorsa idrica.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR l’Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottando un approccio asimmetrico e innovativo al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l’identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell’implementazione;
- la regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori, originariamente composto da:
  - a) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;



- b) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
  - c) standard generali, ripartiti in macro-indicatori (segnatamente: M1 - "Perdite idriche", M2 - "Interruzioni del servizio", M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata") e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
- al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l'Autorità, nell'ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle performance dei gestori, che ha avuto applicazione con le deliberazioni 183/2022/R/IDR e 477/2023/R/IDR, rispettivamente per i bienni di valutazione 2018-2019 e 2020-2021;
  - con la deliberazione 39/2024/R/IDR, l'Autorità ha avviato il procedimento per le valutazioni quantitative per il biennio di valutazione 2022-2023, in via di conclusione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 440/2023/R/IDR l'Autorità, in considerazione degli esiti delle attività di ricognizione e verifica svolte, dell'aggiornamento della disciplina eurounitaria di settore, e, soprattutto, dell'evoluzione dello scenario climatico in atto, caratterizzata dal verificarsi di ricorrenti situazioni di crisi idrica e conseguente stress delle fonti, ha avviato un procedimento volto ad aggiornare la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR;
- nell'ambito del citato procedimento avviato con deliberazione 440/2023/R/IDR, con i documenti per la consultazione 442/2023/R/IDR e 541/2023/R/IDR, l'Autorità ha prospettato l'introduzione di un nuovo macro-indicatore denominato "*M0 - Resilienza idrica*", volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, includendo anche gli usi diversi dal civile;
- contestualmente, negli orientamenti volti a configurare la nuova metodologia tariffaria per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), con il richiamato documento per la consultazione 442/2023/R/IDR e con il documento per la consultazione 543/2023/R/IDR, l'Autorità ha ritenuto necessario declinare l'intervento regolatorio sulla base di uno scenario più ampio, che includesse complessità di maggiori dimensioni, fornendo strumenti per superare i gravi limiti infrastrutturali evidenziati dal *Climate Change*;
- in considerazione dell'ampiezza e della complessità dei temi affrontati nei documenti per la consultazione sopra citati, l'Autorità ha proceduto all'organizzazione di un incontro finalizzato alla conduzione di approfondimenti tecnici tesi a valutare, da un lato, la definizione di metriche condivise per la costruzione del nuovo macro-indicatore "*M0 - Resilienza idrica*", e dall'altro, l'introduzione di misure innovative

a sostegno delle grandi infrastrutture *upstream*, alcune delle quali potrebbero anche essere destinate a servire o ad interconnettere più ambiti territoriali o gestionali.

**CONSIDERATO, ANCORA, CHE:**

- con la deliberazione 637/2023/R/IDR l’Autorità, in esito all’ampio processo di consultazione sopra rappresentato, ha aggiornato la disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), confermando l’introduzione nell’impianto della RQTI del macro-indicatore “*M0 – Resilienza idrica*” (definito all’articolo 5-bis dell’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR), volto a monitorare l’efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, e composto dai seguenti indicatori:
  - *M0a - Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato*, definito, all’articolo 5-ter della RQTI, come rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione medesima;
  - *M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato*, definito, all’articolo 5-quater della RQTI, come rapporto tra i consumi per tutti gli usi, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica complessiva del territorio considerato;
- in analogia con quanto già stabilito per gli altri macro-indicatori di qualità, l’Autorità ha previsto che anche per il macro-indicatore M0 – fin dal biennio di valutazione 2024-2025 – l’Ente di governo dell’ambito – per ciascuna gestione – individui: *i*) la classe di partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione del gestore e validati dal medesimo Ente di governo (individuando, in una prima fase, un valore stimato per l’indicatore M0b); *ii*) l’obiettivo di miglioramento/mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire sulla base dei *target* fissati in termini di incremento della disponibilità idrica;
- con specifico riferimento all’indicatore M0b, al comma 5-quater.3 l’Autorità ha poi previsto di promuovere, con un successivo provvedimento, la collaborazione con le Amministrazioni competenti e gli *stakeholder* al fine di procedere, nel corso del 2024, alla determinazione puntuale dell’indicatore dell’ambito territoriale di riferimento, nonché alle modalità di misurazione di dettaglio dei volumi attinenti agli usi diversi dal potabile, secondo le seguenti tempistiche:
  - l’avvio di una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell’indicatore a partire dal 1 gennaio 2025;
  - l’applicazione del meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1 gennaio 2026, secondo le disposizioni che verranno definite in successivi provvedimenti;
- nell’ambito della definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio, con la deliberazione 639/2023/R/IDR l’Autorità, alla luce delle innovazioni introdotte con riferimento agli obiettivi di mitigazione del *Climate*

*Change*, ha maggiormente dettagliato le misure da adottare al fine di promuovere la spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture *upstream*, che possono rappresentare una parte del patrimonio infrastrutturale essenziale per mitigare l'effetto dei cambiamenti climatici e per garantire la resilienza dei sistemi idrici, ma che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell'ambito delle attuali programmazioni richieste per la gestione del servizio idrico integrato.

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- con la deliberazione 26/2024/R/IDR l'Autorità ha avviato il procedimento per portare a compimento il meccanismo di incentivazione per la resilienza idrica previsto dalla citata deliberazione 637/2023/R/IDR, con la previsione di condurre i necessari approfondimenti tecnici in collaborazione con le Amministrazioni competenti e gli *stakeholder* coinvolti nell'identificazione dei livelli di disponibilità idrica (anche per usi diversi dal civile) e nella pianificazione delle misure necessarie a fronteggiare gli effetti del *Climate Change* e a garantire la resilienza dei sistemi idrici;
- nell'ambito del citato procedimento, l'Autorità ha provveduto a convocare alcune riunioni del Tavolo Tecnico e a raccogliere le informazioni puntuali, necessarie alla definizione dell'indicatore M0b nella fase sperimentale, per il tramite di uno specifico questionario, promuovendo un ampio coinvolgimento dei soggetti competenti o comunque interessati (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Autorità di bacino distrettuali, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Associazioni nazionali degli Enti di governo dell'ambito, dei Comuni e dei gestori), nel pieno rispetto delle distinzioni di ruoli e di responsabilità;
- i questionari sono stati restituiti compilati – in qualche caso, corredati da documentazione aggiuntiva - da parte di quarantanove soggetti, composti da Autorità di Bacino Distrettuale, Enti di governo dell'ambito e la relativa associazione, gestori e loro raggruppamento;
- le informazioni raccolte nell'ambito delle sopra citate attività di confronto hanno orientato le misure prospettate nel documento per la consultazione 474/2024/R/IDR, che hanno riguardato:
  - le modalità di calcolo proposte per l'indicatore M0b, con riferimento a: i) valorizzazione dei consumi idrici; ii) valorizzazione delle disponibilità idriche; iii) arco temporale di riferimento delle grandezze rilevate; iv) dimensione territoriale di riferimento;
  - gli aspetti procedurali, che includono i seguenti aspetti: i) coordinamento istituzionale e responsabilità; ii) obblighi di registrazione.
- in risposta alla consultazione sono pervenute osservazioni da parte di 18 soggetti, tra i quali Autorità di Bacino Distrettuale, Regioni, Enti di governo dell'ambito e la relativa associazione, gestori e loro associazione e raggruppamenti, accademici, aziende operanti nel settore idro-meteorologico;
- i contributi ricevuti hanno evidenziato una generale condivisione degli obiettivi perseguiti con l'introduzione del macro-indicatore M0, quale misura volta a

fronteggiare gli effetti del *Climate Change*; al contempo, sono state segnalate potenziali criticità in merito alla disponibilità di tutti i dati e delle informazioni necessari alla costruzione del macro-indicatore nonché la necessità di meglio chiarire ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti;

- alla luce della complessità di costruzione dell'indicatore M0b, diversi rispondenti hanno proposto il rinvio al 1 gennaio 2028 dell'applicazione dei meccanismi premiali legati al macro-indicatore M0; è stata inoltre manifestata l'esigenza, al termine del periodo transitorio, di affinare e rendere omogenee le modalità di determinazione delle componenti alla base del calcolo dell'indicatore M0a, laddove per M0b si adottino differenti criteri di determinazione;
- per quanto riguarda la prospettata applicazione di dati provenienti preferibilmente da fonti misurate in luogo di quelle stimate, è stata espressa una complessiva condivisione nell'approccio; taluni soggetti hanno tuttavia segnalato difficoltà di reperimento tempestivo dei dati che non rientrano nel perimetro del servizio idrico integrato, suggerendo di promuovere - presso gli Enti competenti - l'introduzione progressiva di criteri di stima adeguati da utilizzarsi in mancanza dei dati misurati, oppure proponendo l'utilizzo dei dati riferiti all'anno ( $a - 2$ );
- i contributi ricevuti hanno inoltre fornito spunti di approfondimento utili a meglio declinare alcuni aspetti operativi sottesi all'implementazione delle nuove disposizioni, oltre a presentare evidenze tali da suggerire la necessità di precisare la collocazione di talune casistiche tra obiettivi di mantenimento e di miglioramento;
- più nello specifico, con riferimento alle modalità di calcolo dei consumi idrici:
  - per i consumi di acqua potabile, è stata espressa una sostanziale condivisione in relazione all'opportunità di assimilare i medesimi ai volumi in ingresso nella rete di acquedotto ( $\sum W_{IN}$ ) riferiti alle gestioni del SII che ricadono nel perimetro di riferimento, suggerendo di tenere in debita considerazione ciò che viene valutato come volume importato;
  - in relazione ai consumi irrigui, è stato evidenziato che, in aggiunta alle banche dati descritte nel documento, sono presenti localmente ulteriori strumenti a supporto della registrazione dei dati irrigui; sono state inoltre segnalate criticità nell'utilizzo delle banche dati individuate, legate all'assenza di abilitazione all'accesso da parte degli EGA;
  - per quanto riguarda i consumi industriali, diversi soggetti hanno condiviso l'impostazione di impiegare, nella fase transitoria, dati derivanti dalle denunce dei volumi prelevati e successivamente dati ricavati da letture effettive dei misuratori;
  - in relazione alla possibilità di adottare, per i consumi irrigui e industriali in periodi di scarsità idrica, determinazioni basate sulla media dei prelievi dei 3 anni precedenti, a fronte di un tendenziale favore, sono state indicate diverse ipotesi di dettaglio: taluni soggetti hanno richiesto di escludere dalla media le annualità di crisi idrica, altri hanno sottolineato la necessità che sia fatta salva la possibilità di utilizzare i soli dati a disposizione o che sia concessa maggiore flessibilità relativamente alla durata del periodo utilizzato per la determinazione della suddetta media;

- per quanto concerne i consumi relativi ad usi differenti da quelli sopra elencati, i soggetti hanno ritenuto complessivamente esaustiva la lista dei prelievi considerati in questa categoria, che include: autoapprovvigionamento potabile, uso igienico e assimilato, uso zootecnico, acquapark o stabilimenti termali con trattamento degli scarichi; in merito all'uso piscicolo, taluni soggetti hanno indicato la necessità di non considerare tale fattispecie qualora l'acqua utilizzata venga reimpressa tal quale nell'ambiente;
- in merito alle acque minerali destinate all'imbottigliamento, numerosi soggetti ritengono opportuna l'inclusione dei relativi prelievi tra i consumi da considerare per il calcolo di M0b, in considerazione della rilevanza di tali consumi in alcune aree del Paese, pur riconoscendo che le medesime sono annoverate tra le cosiddette "risorse minerarie" dal R.D. 1443/1927 e non rientrano nell'ambito della disciplina delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933;
- in merito ai prelievi legati all'uso idroelettrico, diversi soggetti hanno condiviso la previsione di escludere i medesimi dal calcolo di M0b, evidenziando tuttavia che, laddove il prelievo e il rilascio avvengano al di fuori del perimetro territoriale considerato, i citati consumi andrebbero conteggiati tra i volumi esportati; per quanto concerne gli usi geotermici, invece, taluni soggetti hanno segnalato l'opportunità di non escludere le casistiche in cui lo scarico recapiti in fognatura;
- in relazione ai volumi di scambio con altri soggetti, diversi rispondenti hanno espresso l'opportunità di considerare, oltre ai volumi riferiti ai soli gestori della distribuzione del SII, gli scambi connessi ad altri usi (irriguo, industriale, altri usi) e gli scambi con le gestioni in economia, per il tramite delle informazioni a disposizione dei grossisti localmente presenti;
- per quanto concerne gli aspetti attinenti alla disponibilità idrica, i rispondenti alla consultazione hanno, tra l'altro, rappresentato:
  - per le acque di falda, una generale condivisione delle difficoltà evidenziate nel documento per la consultazione in merito alle modalità di misurazione effettiva dei volumi stoccati: alcuni soggetti hanno dunque proposto di sostituire la valutazione dello *stock* con la valutazione della ricarica degli acquiferi, facendo emergere eventuali condizioni di criticità dal protratto squilibrio tra prelievi e ricarica; altri hanno richiesto di poter disporre, per il futuro, di metodi che contemplino le dinamiche idrologiche specifiche per ciascun territorio, da determinarsi anche mediante la prosecuzione delle interlocuzioni in specifici tavoli tecnici. Con riferimento alla modalità di stima euristica, è stata poi manifestata l'esigenza di una migliore definizione del concetto di "problemi di scarsità idrica";
  - per le acque provenienti da invasi, una generale condivisione della previsione di determinare la disponibilità mediante misurazioni, sebbene tali misurazioni non appaiano di semplice implementazione, richiedendo pertanto una definizione di modalità e tempi per l'esecuzione delle misure omogenee a livello nazionale;

- per le acque derivate da corpi idrici superficiali, una prevalente condivisione per una determinazione mediante misurazioni effettive. Taluni soggetti hanno manifestato la preferenza per l'uso di misure di portata, oppure il ricorso a ricostruzioni modellistiche;
- per le acque ricavate da processi di dissalazione, una complessiva condivisione della previsione di impiegare la capacità autorizzata e disponibile, sebbene alcuni abbiano ritenuto preferibile indicare l'impiego della capacità di progetto;
- per le acque provenienti da riuso delle acque reflue depurate, risposte contrastanti in relazione alla previsione di impiegare esclusivamente misurazioni effettive del volume riutilizzato. Taluni soggetti hanno anche richiesto di considerare i volumi destinabili al riutilizzo, e non solo quelli effettivamente riutilizzati; in merito alla possibilità di ampliare la voce "riuso" ad altre forme di riutilizzo non rientranti nel perimetro del SII, è stata espressa una generale condivisione, purché tali volumi siano monitorati e registrati adeguatamente;
- per quanto concerne la proiezione delle disponibilità idriche, un generale favore per la previsione di non adottare, nella fase sperimentale, fattori di riduzione delle disponibilità idriche attuali basate sull'applicazione di modelli predittivi, taluni richiedendo poi, per la fase a regime, deroghe adeguate per calibrare i modelli predittivi alle caratteristiche dei singoli territori;
- relativamente all'arco temporale di riferimento, le risposte hanno evidenziato una generale condivisione con l'ipotesi di quantificare i consumi su base annuale; con riferimento al calcolo delle disponibilità idriche, invece, le opinioni sono state più variegata, con alcuni soggetti che hanno suggerito di estendere il periodo più critico per talune fonti di approvvigionamento al periodo che va da giugno a ottobre o ancora da aprile ad ottobre;
- per quanto riguarda la dimensione territoriale di riferimento, le risposte hanno evidenziato una generale condivisione relativamente al soggetto competente ai fini della sua definizione, ossia l'Autorità di Bacino Distrettuale; taluni rispondenti hanno inoltre avanzato la proposta che tale definizione avvenga di concerto con la Regione e/o con l'Ente d'Ambito; in assenza di una esplicita diversa decisione da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale, la previsione di considerare la dimensione territoriale della Regione di appartenenza è stata accolta con risposte non sempre coordinate tra i soggetti, evidenziandosi sia risposte di condivisione che proposte di attribuire la responsabilità di individuare tale dimensione di riferimento all'EGA, d'intesa con il soggetto gestore;
- in merito agli aspetti procedurali esposti, taluni soggetti hanno proposto che l'istanza legata all'assenza del prerequisito sulla disponibilità dei dati riferita al solo indicatore M0b, non abbia effetti sulla partecipazione al meccanismo incentivante per M0 e, di conseguenza, nemmeno sulle casistiche previste per l'esclusione dall'aggiornamento tariffario;
- con riferimento agli obblighi di registrazione e monitoraggio dei dati, è emersa una generale condivisione degli elementi di integrazione al Titolo 8 della RQTI legata

all'introduzione delle grandezze alla base del calcolo di M0b; taluni rispondenti hanno manifestato l'esigenza di alcuni chiarimenti sul flusso dei dati registrati tra l'EGA e il gestore del SII.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con il “*Protocollo d'intesa* [tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] *ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol*” sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità e le procedure di carattere operativo per la previa consultazione degli atti di regolazione dell'Autorità in materia di sistema idrico di carattere generale indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, ai fini della formulazione delle osservazioni in merito alla compatibilità con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione;
- ai sensi della deliberazione 176/2024/R/IDR, il meccanismo di incentivazione di cui al Titolo 7 della RQTI, come modificato dalla deliberazione 637/2023/R/IDR, non trova applicazione, fino al termine del quarto periodo regolatorio 2024-2029, nei confronti dei soggetti operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano, tenuto conto dell'esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano sia dall'applicazione integrale del metodo tariffario idrico, sia dall'applicazione delle “diretrici” della metodologia tariffaria statale. Di conseguenza, fino al termine del citato periodo regolatorio, i soggetti operanti nella Provincia autonoma di Bolzano non sono tenuti all'applicazione, e al relativo versamento alla CSEA, della componente perequativa UI2, volta ad alimentare il “Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”.

**RITENUTO CHE:**

- anche in esito alle attività svolte nell'ambito del Tavolo Tecnico e in considerazione delle risposte al documento per la consultazione 474/2024/R/IDR, sia opportuno confermare l'impostazione generale prospettata, prevedendo in particolare l'avvio di una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze poste alla base del calcolo dell'indicatore M0b, cui affiancare un'attività di continuo confronto e interlocuzione con i diversi *stakeholder*, allo scopo di perfezionare nel tempo le modalità di determinazione del macro-indicatore M0 – Resilienza idrica;
- allo scopo di proseguire nello stimolo al continuo miglioramento delle performance conseguite dai gestori del SII, sia opportuno confermare che, per tale macro-indicatore, l'applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) – di cui al Titolo 7 della RQTI – avvenga a partire dal biennio di valutazione 2026-2027, fermi restando gli obblighi di rilevazione di cui al Titolo 8 della RQTI;
- sia necessario richiedere a ciascun EGA di utilizzare la dimensione territoriale di riferimento per la determinazione di M0b definita dalla propria Autorità di Bacino Distrettuale, che non deve essere inferiore all'estensione dell'ambito o sub-ambito

territoriale ottimale; nelle more di tale definizione, si ritiene opportuno far coincidere provvisoriamente la dimensione territoriale di riferimento con i confini della Regione di appartenenza. Per le Regioni con territori ricadenti in più di un Bacino Distrettuale, laddove per una porzione di territorio non fosse ancora stato indicato il perimetro da parte dell’Autorità competente, l’Ente di governo dell’ambito coinvolto dovrà calcolare  $M0b$  facendo riferimento al territorio regionale non collocato, seguendo criteri prudenziali;

- sia opportuno confermare, per i consumi di acqua potabile, l’impiego dei volumi in ingresso nella rete di acquedotto ( $\sum W_{IN}$ ) riferiti alle gestioni del SII che ricadono nel perimetro di riferimento, tenendo in considerazione ciò che viene valutato come volume importato;
- sia opportuno prevedere che, per la valorizzazione dei consumi non rientranti nel servizio idrico integrato, venga data preferenza all’impiego di dati provenienti da fonti misurate; laddove non fossero disponibili misurazioni effettive dei dati, possono essere utilizzati dati provenienti da stime, sulla base di metodologie sufficientemente robuste definite dagli Enti istituzionalmente preposti;
- in relazione ai consumi di cui al precedente alinea, si ritiene opportuno fare riferimento alle seguenti fonti per l’acquisizione dei dati:
  - per gli usi irrigui, i dati contenuti nel “Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura” (SIGRIAN) ovvero quelli contenuti nel catasto delle utenze idriche in capo alle Regioni e/o alle Province, alimentati dalle denunce annuali delle acque derivate;
  - per gli usi industriali, i dati risultanti dalle denunce annuali delle acque derivate o, laddove questi appaiano incompleti, i dati derivanti da metodologie di stima effettuate dagli Enti istituzionalmente preposti (ISTAT o altra fonte istituzionale);
  - per gli “altri consumi”, i dati risultanti dalle denunce annuali delle acque derivate o derivanti da metodologie di stima sufficientemente robuste; nella categoria “altri consumi” sono fatte confluire le seguenti tipologie di consumi: autoapprovvigionamento potabile, uso igienico ed usi assimilati, uso piscicolo (specificandone l’inserimento nei soli casi in cui lo scarico venga successivamente trattato), uso zootecnico, uso nell’ambito di acquapark o stabilimenti termali e simili, acque minerali destinate all’imbottigliamento. In ragione della natura prevalentemente non dissipativa dell’uso, si ritiene invece di non inserire al numeratore di  $M0b$ :
    - i) i prelievi di acque sotterranee destinate ad uso geotermico finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a “pompa di calore”, presumendone la marginalità della quota soggetta a trattamento;
    - ii) i prelievi di acque superficiali ad uso idroelettrico finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice, salvo il caso in cui il rilascio avvenga in un territorio di riferimento confinante, nel qual caso i



volumi idrici coinvolti andrebbero considerati tra le esportazioni e detratti dalle disponibilità del territorio;

- per la valorizzazione dei volumi esportati e importati non sono ammesse stime;
- con lo scopo, inoltre, di evitare valutazioni distorsive nei consumi irrigui e/o industriali legate a periodi di scarsità idrica, si ritiene opportuno ammettere una valorizzazione basata sulla media dei prelievi dei 3 anni più prossimi a quello in cui si sono verificate crisi idriche, in luogo del valore puntuale riferito a tale annualità;
- in relazione alla valorizzazione dei volumi di disponibilità idrica, si ritiene opportuno fare riferimento alle risorse provenienti da tutte le fonti di approvvigionamento presenti sul territorio, nella medesima unità di tempo, avendo cura di detrarre i volumi di deflusso ecologico e di evitare doppi conteggi della risorsa. Ai fini della determinazione della disponibilità idrica, occorre fare riferimento alle seguenti fonti di approvvigionamento:
  - riuso delle acque reflue depurate, prendendo come riferimento i volumi effettivamente destinati al riutilizzo, secondo le definizioni stabilite nel MTI-4;
  - processi di dissalazione, prendendo come riferimento il valore minimo tra la capacità autorizzata e la capacità di trattamento massima degli impianti;
  - corpi idrici superficiali, quali fiumi, torrenti, canali, la cui disponibilità idrica è ricavabile dalla somma dei volumi derivanti dalla misurazione effettiva delle portate medie nei singoli intervalli di tempo considerati;
  - invasi, i cui volumi sono ricavabili da misurazioni effettive effettuate dagli enti preposti;
  - falda, i cui volumi sono ricavabili da misurazioni effettive, laddove disponibili e per le quali vengano fornite adeguate informazioni in grado di attestare la bontà delle metodologie adottate; relativamente alla richiesta di taluni di sostituire la misura degli *stock* con la misura della variazione degli stessi, infatti, si osserva che tale seconda modalità non consentirebbe di valutare le tempistiche di presentazione di una criticità strutturale, modificando anche il contenuto dell'indicatore di resilienza idrica a livello sovraordinato rispetto a quello adottato a livello di servizio idrico integrato; nelle more di una completa ricostruzione tridimensionale dei volumi di falda, sulla base delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sottosuolo, si ritiene opportuno confermare la modalità di stima di tipo euristico definita nel processo di consultazione, volta a rendere maggiormente omogenea sul territorio nazionale la determinazione della componente in parola; si osserva che l'utilizzo di tale modalità euristica di stima minimizza anche l'impatto di eventuali carenze informative relative alla misurazione dei consumi per gli usi diversi dal servizio idrico integrato;
- relativamente all'arco temporale di riferimento da impiegare nel calcolo di M0b, si ritiene opportuno stabilire che, di norma, le grandezze vadano rilevate prendendo in considerazione una intera annualità; tuttavia, dal momento che le disponibilità idriche da invasi, da corpi idrici superficiali e da falda appaiono caratterizzate da elevata

variabilità stagionale, in un'ottica prudenziale, si ritiene opportuno stabilire che la rilevazione puntuale dei rispettivi volumi sia effettuata nell'arco temporale che va dal 1 giugno al 30 settembre e successivamente riproporzionata su base annuale, prendendo come riferimento la media mobile degli ultimi 5 anni, sempre rilevata nel detto arco temporale. L'applicazione della medesima metodologia non appare opportuna, invece, per il calcolo dei consumi per i quali, per la maggior parte degli usi, si ritiene non siano disponibili sufficienti misurazioni su base stagionale; con particolare riferimento al consumo irriguo, inoltre, si ritiene che il valore annuale sia sostanzialmente coincidente con il consumo riferito all'arco temporale considerato;

- in ragione di una definizione dell'indicatore M0b non ancora da considerarsi a regime, si ritiene opportuno confermare gli elementi di flessibilità cui l'Ente di governo dell'ambito può fare riferimento, stabilendo che, laddove il medesimo Ente ritenga che i dati reperiti siano eccessivamente carenti – anche tenuta in considerazione la modalità euristica di determinazione del volume delle falde - o comunque non rispondenti agli obiettivi che deve darsi il territorio, è fatta salva la facoltà di proporre istanza ai sensi del comma 24.2 della RQTI, atteso che si verifichino le condizioni di non adeguatezza al prerequisito descritte all'Articolo 23 della medesima RQTI, come integrato dalla presente deliberazione;
- alla luce delle nuove disposizioni introdotte, sia necessario aggiornare e integrare gli obblighi di monitoraggio, tenuta registri e comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al Titolo 8 della RQTI, con particolare riferimento ai contenuti dei commi 31-bis.3 e 31-bis.5, la cui indicazione di dettaglio era stata rinviata agli esiti del processo di interlocuzione con gli *stakeholder*, al fine di meglio definire le fonti e i contenuti specifici dei dati alla base del calcolo dell'indicatore M0b, nonché specificando la natura condivisa, tra EGA e gestori, della tenuta dei registri relativi alle disponibilità idriche e ai consumi.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- anche alla luce delle osservazioni ricevute in fase di consultazione, sia opportuno prevedere:
  - a decorrere dal 1 gennaio 2025, l'applicazione delle modifiche e integrazioni alla RQTI introdotte dalla presente deliberazione;
  - allo scopo di addivenire alla costruzione di un macro-indicatore M0 che rifletta le effettive necessità di ciascun territorio in ordine al soddisfacimento dei fabbisogni complessivi, nonché al fine di applicare al medesimo macro-indicatore il meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1 gennaio 2026, sia necessario proseguire le interlocuzioni con tutte le istituzioni e gli altri soggetti interessati da questa tematica.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia necessario prevedere l’obbligo, per l’Ente di governo dell’ambito, di recepire - in sede di raccolta dati RQTI - le specifiche apportate alle definizioni dell’indicatore M0b, nonché le ulteriori integrazioni disposte;
- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 474/2024/R/IDR, sia opportuno rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, illustrate nel citato documento;
- sia opportuno trasmettere - fermo restando quanto stabilito dalla deliberazione 176/2024/R/IDR - il presente provvedimento alla Provincia autonoma di Bolzano, ai fini della formulazione delle osservazioni in merito alla compatibilità della presente deliberazione con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, in coerenza con la procedura disciplinata all’articolo 2 del “*Protocollo d’intesa* [tra l’Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] *ai sensi dell’articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol*”, all’uopo fissando un termine:
  - di 50 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, durante il quale l’efficacia del medesimo resta sospesa nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
  - di 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, entro il quale la Provincia autonoma può esprimere le proprie osservazioni relative ai citati profili di compatibilità

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Integrazione della regolazione della qualità tecnica con riferimento al Macro-indicatore M0 – Resilienza idrica*

- 1.1 Al comma 5-bis.5 della RQTI, nella Tavola 1.bis:
- alla disuguaglianza “ $0,4 \leq M0a < 0,5$ ”, utilizzata nella descrizione della Classe B, è aggiunto “\*”;
  - in calce alla tabella è aggiunta la seguente nota “*Nella fase transitoria, nel caso in cui il valore di M0a risulti inferiore a 0,4 e quello di M0b sia superiore a 0,7 e minore o uguale a 1, la gestione viene collocata in classe A*”.
- 1.2 Il comma 5-bis.9 della RQTI è sostituito dal seguente:
- “In considerazione del fatto che alcune delle grandezze sottese alla costruzione del macro-indicatore M0 non sono - nella fase iniziale di introduzione del medesimo macro-indicatore - rilevate o stimate con criteri omogenei, si rinvia per*

*tale macro-indicatore l'applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) – di cui al successivo Titolo 7 – al biennio di valutazione 2026-2027, fermi restando gli obblighi di rilevazione di cui al Titolo 8”.*

- 1.3 Il comma 5-quater.1, prima del punto finale, è integrato da quanto segue:  
*“, in ogni caso non inferiore all'estensione dell'ambito o sub-ambito territoriale ottimale”.*
- 1.4 Al comma 5-quater.2, il primo punto elenco è integrato aggiungendo alle parole *“volumi di acqua in ingresso nella rete di acquedotto”* l'indicazione *“( $\sum W_{IN}$ )”.*
- 1.5 Dopo il comma 5-quater.4, è aggiunto il seguente:  
*“5-quater.5 A partire dal 1 gennaio 2025:*
- a) ciascun Ente di governo dell'ambito è tenuto a richiedere all'Autorità di Bacino Distrettuale competente nel proprio territorio la definizione della dimensione territoriale di riferimento per la determinazione di M0b. Nelle more di tale definizione, la dimensione territoriale è provvisoriamente fatta coincidere con i confini della Regione di appartenenza di ciascuna gestione; per le Regioni con territori ricadenti in più di un Bacino Distrettuale, laddove per una porzione di territorio non fosse ancora stato indicato il perimetro da parte dell'Autorità competente, l'Ente di governo dell'ambito coinvolto dovrà calcolare M0b facendo riferimento al territorio regionale non collocato, seguendo criteri prudenziali;*
  - b) per la valorizzazione dei consumi non rientranti nel servizio idrico integrato, laddove non fossero disponibili dati interamente provenienti da fonti misurate, possono essere utilizzate stime, derivanti dall'applicazione di metodologie sufficientemente robuste, rese disponibili da Enti istituzionalmente preposti; si specifica che sono utilizzabili:*
    - 1. per gli usi irrigui, i dati contenuti nel “Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura” (SIGRIAN) ovvero quelli contenuti nel catasto delle utenze idriche in capo alle Regioni e/o alle Province, alimentati dalle denunce annuali delle acque derivate. Per le annualità in cui sia stata dichiarata una crisi idrica, è ammissibile una valorizzazione basata sulla media dei prelievi delle 3 annualità più recenti in cui non si sono verificate crisi idriche, in luogo del valore puntuale riferito a tale annualità;*
    - 2. per gli usi industriali, i dati risultanti dalle denunce annuali delle acque derivate o, laddove questi appaiano parziali, i dati derivanti da metodologie di stima effettuate da Enti istituzionalmente preposti. Per le annualità in cui sia stata dichiarata una crisi idrica, è ammissibile*

*una valorizzazione basata sulla media dei prelievi delle 3 annualità più recenti in cui non si sono verificate crisi idriche, in luogo del valore puntuale riferito a tale annualità;*

3. *per gli “altri consumi”, i dati risultanti dalle denunce annuali delle acque prelevate o derivanti da metodologie di stima sufficientemente robuste. In questa categoria rientrano i seguenti usi, laddove non già ricompresi nel servizio idrico integrato o tra gli usi irrigui o industriali:*

- autoapprovvigionamento potabile, di norma localizzato in aree non servite dalla rete acquedottistica del servizio idrico integrato (quali: pozzi privati per uso domestico o consorzi);*
- uso igienico ed usi assimilati (quali: servizi igienici, antincendio, autolavaggio, lavaggio strade, innaffiamento di aree destinate al verde o aree sportive);*
- uso piscicolo, finalizzato all'allevamento ittico, laddove gli scarichi siano soggetti a trattamento (in loco o presso un depuratore) prima di essere scaricati in corpo idrico;*
- uso zootecnico, finalizzato all'allevamento di bestiame nell'ambito di aziende agricole o zootecniche;*
- uso nell'ambito di acquapark o stabilimenti termali e simili, i cui scarichi siano soggetti a trattamento (in loco o presso un depuratore) prima di essere scaricati in corpo idrico;*
- acque minerali destinate all'imbottigliamento;*

*c) per i volumi esportati e importati non sono ammesse metodologie di stima;*

*d) per la valorizzazione dei volumi di disponibilità idrica occorre fare riferimento alle risorse provenienti da tutte le fonti di approvvigionamento presenti sul territorio, nella medesima unità di tempo, avendo cura di detrarre i volumi di deflusso ecologico e di evitare doppi conteggi della risorsa. In particolare, con riferimento alle diverse fonti idriche, vanno valorizzati i volumi provenienti da:*

- 1. riuso delle acque reflue depurate, prendendo come riferimento i volumi effettivamente destinati al riutilizzo, secondo la definizione riportata al comma 37.3, secondo punto elenco, dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR (MTI-4) per la grandezza  $W_{DEP,r2}$ ;*
- 2. processi di dissalazione, prendendo come riferimento il valore minimo tra la capacità autorizzata e la capacità di trattamento massima degli impianti;*
- 3. corpi idrici superficiali, quali fiumi, torrenti, canali, come ricavabili da misurazione effettiva, ovvero utilizzando i dati derivabili dal monitoraggio dei livelli e da misure di portata, con l'ausilio di modelli idraulici per la determinazione delle scale di deflusso, al netto del deflusso ecologico;*

4. *invasi, come ricavabili da misurazioni effettive effettuate dagli Enti preposti, detraendo opportunamente la quantità necessaria a mantenere gli equilibri eco-sistemici del bacino considerato;*
5. *falda, come ricavabili da misurazioni effettive, laddove disponibili e per le quali vengano fornite adeguate informazioni in grado di attestare la bontà delle metodologie adottate; nelle more di una completa ricostruzione tridimensionale dei volumi di falda, sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche del sottosuolo, si ritiene applicabile la seguente modalità di stima di tipo euristico:*

**Tavola 1.ter - Modalità di stima per la determinazione della disponibilità di acque di falda**

Condizione di criticità	Stima da applicare
<b>Bassa:</b> nel territorio considerato non si sono verificati problemi di scarsità idrica, con emanazione dello stato di emergenza*, negli ultimi 7 anni	$\Sigma_{mc}(falda) = \text{Max}\{0; [3 * \Sigma_{mc}(\text{consumi acqua potabile} + \text{consumi irrigui} + \text{consumi industriali} + \text{altri consumi}) - \Sigma_{mc}(\text{invasi} + \text{corpi idrici superficiali} + \text{dissalazione} + \text{riuso}) - \Sigma_{mc}(\text{volumi importati})]\}$
<b>Media:</b> il territorio considerato non ricade nelle altre categorie indicate	$\Sigma_{mc}(falda) = \text{Max}\{0; [1,3 * \Sigma_{mc}(\text{consumi acqua potabile} + \text{consumi irrigui} + \text{consumi industriali} + \text{altri consumi}) - \Sigma_{mc}(\text{invasi} + \text{corpi idrici superficiali} + \text{dissalazione} + \text{riuso}) - \Sigma_{mc}(\text{volumi importati})]\}$
<b>Alta:</b> nel territorio considerato si sono verificati problemi di scarsità idrica, con emanazione dello stato di emergenza*, per almeno 2 annualità negli ultimi 3 anni	$\Sigma_{mc}(falda) = \text{Max}\{0; [0,9 * \Sigma_{mc}(\text{consumi acqua potabile} + \text{consumi irrigui} + \text{consumi industriali} + \text{altri consumi}) - \Sigma_{mc}(\text{invasi} + \text{corpi idrici superficiali} + \text{dissalazione} + \text{riuso}) - \Sigma_{mc}(\text{volumi importati})]\}$

\* da parte del Consiglio dei Ministri

*e) le grandezze alla base del calcolo dell'indicatore M0b vanno rilevate annualmente ma, con riferimento alle disponibilità da invasi, da corpi idrici superficiali e da falda – fortemente mutevoli nel corso dell'anno -, laddove non utilizzata la metodologia di cui alla precedente Tavola 1.ter, la rilevazione dei volumi deve essere effettuata nell'arco temporale che va dal 1 giugno al 30 settembre; per queste tipologie di approvvigionamento la disponibilità annuale va determinata prendendo come riferimento la media mobile degli ultimi 5 anni, rilevata nel detto arco temporale, riproporzionata all'anno di riferimento.”*

1.6 Dopo il comma 5-quater.5, è aggiunto il seguente:

*“5-quater.6 I dati alla base del calcolo degli indicatori M0a e M0b sono resi disponibili dall'Ente di governo dell'ambito nelle specifiche rilevazioni avviate dall'Autorità; laddove il medesimo Ente ritenga che i dati reperiti siano*

*eccessivamente carenti o comunque non rispondenti agli obiettivi che deve darsi il territorio, è fatta salva la facoltà di proporre istanza ai sensi del successivo comma 24.2, atteso che si verifichino le condizioni di non adeguatezza al prerequisite descritto all'Articolo 23.”*

## **Articolo 2**

### *Ulteriori modifiche e integrazioni alla regolazione della qualità tecnica*

2.1 Al comma 23.1 della RQTI è aggiunta la seguente lettera:

*“f) coerenza dei dati resi disponibili da istituzioni o reperiti da fonti diverse dal gestore regolato con gli obiettivi ritenuti rilevanti per il territorio al fine di mitigare le criticità legate al Climate Change, nell’ambito della determinazione dell’indicatore MOb-Resilienza idrica a livello sovraordinato.”*

2.2 Il comma 31-bis.3 della RQTI è sostituito dal seguente:

*“A partire dal 1 gennaio 2025, è fatto obbligo di registrazione condivisa tra gestore ed Ente di governo dell’ambito competente dei dati relativi alle diverse fonti di disponibilità idrica/punti di prelievo utilizzati per il calcolo di MOb, per ciascun anno a, come di seguito dettagliati:*

- a) numero identificativo;*
- b) categoria di fonte di disponibilità idrica (falda, invasi, corpi idrici superficiali, dissalazione, riuso delle acque reflue, importazioni/esportazioni);*
- c) indicazione geografica (laddove applicabile, es. denominazione del corpo idrico superficiale o dell’invaso, coordinate geografiche per gli impianti di dissalazione, punto di scarico dei volumi di riuso);*
- d) data e protocollo di richiesta dei dati ai diversi Enti preposti;*
- e) data e protocollo di risposta degli Enti interpellati;*
- f) indicazione dell’istituzione che ha fornito il dato utilizzato nei calcoli di MOb;*
- g) indicazione dell’eventuale database utilizzato per la fornitura dei dati;*
- h) anno di aggiornamento dei dati forniti (laddove non coincidente con l’anno di raccolta del dato richiesto);*
- i) volume di disponibilità idrica relativa alla fonte considerata (mc) riferita all’anno a (volume annuale), utilizzato per il calcolo di MOb; laddove pertinente, specificare:*
  - i. volume di disponibilità idrica relativa alla fonte considerata (mc) riferita al periodo 1 giugno – 30 settembre dell’anno (a – 4);*
  - ii. volume di disponibilità idrica relativa alla fonte considerata (mc) riferita al periodo 1 giugno – 30 settembre dell’anno (a – 3);*
  - iii. volume di disponibilità idrica relativa alla fonte considerata (mc) riferita al periodo 1 giugno – 30 settembre dell’anno (a – 2);*

- iv. *volume di disponibilità idrica relativa alla fonte considerata (mc) riferita al periodo 1 giugno – 30 settembre dell’anno (a – 1);*
- v. *volume di disponibilità idrica relativa alla fonte considerata (mc) riferita al periodo 1 giugno – 30 settembre dell’anno (a);*
- j) *se la provenienza dei volumi di cui al punto b) è il riuso, indicazione dell’impianto di depurazione da cui proviene il volume da riutilizzare;*
- k) *se i volumi di cui al punto b) sono riferiti ad un’importazione, indicare la provenienza, se ad un’esportazione, indicare la destinazione;*
- l) *laddove disponibile, percentuale di dati misurati sul totale fornito;*
- m) *ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l’ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.”*

2.3 Il comma 31-bis.5 della RQTI è sostituito dal seguente.

*“A partire dal 1 gennaio 2025, è fatto obbligo di registrazione condivisa tra gestore ed Ente di governo dell’ambito competente dei dati relativi ai consumi utilizzati per il calcolo di MOb, per ciascun anno a, come di seguito dettagliati:*

- a) *numero identificativo;*
- b) *categoria di consumi (SII, irrigui, industriali, altri consumi);*
- c) *per i consumi del SII, precisare i valori  $\sum W_{IN}$  di ciascun gestore del territorio considerato;*
- d) *laddove applicabile, precisare la natura degli “altri consumi”;*
- e) *data e protocollo di richiesta dei dati ai diversi Enti preposti;*
- f) *data e protocollo di risposta degli Enti interpellati;*
- g) *indicazione dell’istituzione che ha fornito il dato utilizzato nei calcoli di MOb;*
- h) *indicazione dell’eventuale database utilizzato per la fornitura dei dati;*
- i) *anno di aggiornamento dei dati forniti (laddove non coincidente con l’anno di raccolta del dato richiesto);*
- j) *volume di consumo relativo alla categoria considerata (mc) riferito all’anno a (volume annuale), utilizzato per il calcolo di MOb; laddove pertinente, specificare:*
  - i. *anno di crisi idrica (SI/NO);*
  - ii. *volume di consumo irriguo o industriale (mc) riferito alle 3 annualità più recenti in cui non si sono verificate crisi idriche;*
- k) *laddove disponibile, percentuale di dati misurati sul totale fornito;*
- l) *ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare l’ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento.”*



### **Articolo 3**

#### *Disposizioni transitorie e finali*

- 3.1 Il presente provvedimento si applica a partire dal 1 gennaio 2025.
- 3.2 L’Autorità intende ulteriormente proseguire nella collaborazione con le Amministrazioni competenti e gli *stakeholder*, al fine di addivenire alla costruzione di un macro-indicatore M0 che rifletta le effettive necessità di ciascun territorio in ordine al soddisfacimento dei fabbisogni complessivi, in vista della prevista applicazione del meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1 gennaio 2026. A tal fine si conferma il Direttore della Divisione Ambiente quale responsabile del procedimento, conferendo al medesimo mandato per la convocazione di specifici *focus group*, la sottoposizione di questionari o altre modalità organizzative ritenute opportune per il perseguimento delle dette finalità.
- 3.3 Il presente provvedimento - fermo restando quanto stabilito dalla deliberazione 176/2024/R/IDR - è trasmesso alla Provincia autonoma di Bolzano, ai fini della formulazione delle osservazioni in merito alla compatibilità della presente deliberazione con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, in coerenza con la procedura disciplinata all’articolo 2 del “*Protocollo d’intesa* [tra l’Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] *ai sensi dell’articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol*”, all’uopo fissando un termine:
- i. di 50 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, durante il quale l’efficacia del medesimo resta sospesa nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
  - ii. di 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, entro il quale la Provincia autonoma può esprimere le proprie osservazioni relative ai citati profili di compatibilità.
- 3.4 Il presente provvedimento, nonché l’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*